

---

## **Sanzioni**

Successioni di leggi nel tempo (l.r. 21/1997 - l.r. 1/2009): Norma procedurale applicabile

14/07/2010

---

2



Direzione Affari Istituzionali  
ed Avvocatura

Settore Attività Legislativa  
e per la Qualità della Normazione

*laura.faina@regione.piemonte.it*



Data 14 LUG. 2010

Protocollo 12536/DB0502

Classificazione 1.20.30/1

CL: 008,030,010

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
Settore Promozione, Sviluppo e  
Disciplina dell'Artigianato

**SEDE**

Oggetto: Successione di leggi nel tempo (l.r. 21/1997- l.r. 1/2009), norma procedurale applicabile. Risposta alla richiesta di parere Vs protocollo 6748/DB1603.

E' stato richiesto a questo Ufficio di individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni previste per la violazione delle norme concernenti la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane. Osserva il settore richiedente che è tuttora in corso un procedimento sanzionatorio per violazioni commesse in vigore della l.r. 21/1997 abrogata dalla successiva l.r. 1/2009 che ha disciplinato in maniera diversa la competenza in merito alla applicazione ed introito delle sanzioni amministrative in esame.

L'articolo 25 della legge regionale 1/2009 ha, infatti, modificato l'autorità deputata ad irrogare le sanzioni amministrative previste per la violazione dell'obbligo di comunicazione della cancellazione dall'Albo imprese artigiane, trasferendo la predetta competenza dal Comune (art. 45 della l.r. 21/97) alle Camere di commercio.



In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Ufficio, si è verificata la seguente successione temporale.

Il 31 dicembre 2008 un'impresa artigiana cessa la propria attività con onere, ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 21/1997, di denuncia alla Commissione provinciale entro i trenta giorni successivi.

La comunicazione della cessazione avviene, invece, oltre tale termine integrando l'illecito amministrativo previsto dall'articolo 46 della l.r. 21/1997 ai sensi del quale è prevista una sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila in caso di... denuncia di modifica o di cancellazione presentata entro 60 giorni dalla scadenza dei termini. Sempre in forza di tale disposizione, l'autorità competente ad irrogare la sanzione e ad introitarne il relativo importo è il Sindaco del Comune in cui ha sede l'impresa artigiana.

Così, in data 9 marzo 2009 la commissione provinciale per l'artigianato ricevuta la denuncia tardiva di cessazione di attività trasmette gli atti al Comune in adempimento di quanto previsto dalla l.r. 21/97.

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Arquata Scrivia in data 12 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/81, redige verbale di accertata violazione alle disposizioni della l.r. 21/97, inviando il rapporto al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico ed Attività Produttive del Comune stesso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 689/81.

Il Settore comunale tuttavia, si dichiara incompetente ad irrogare la sanzione amministrativa sulla base della nuova legge regionale n. 1 del 2009 ai sensi della quale le sanzioni in esame sono accertate ed irrogate dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Si tratta, in conclusione, di individuare l'autorità competente (CCIAA o Comune) ad emettere ordinanza ingiunzione di pagamento.

Il quesito pone un problema di successione di norme procedurali, nel corso di procedimenti amministrativi sanzionatori, che deve essere risolto alla luce dei principi generali.



Orbene, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, la questione va risolta in base al principio riassumibile nel noto brocardo "tempus regit actum" in forza del quale ciascun atto del procedimento amministrativo deve uniformarsi alla normativa vigente al tempo della sua emanazione. Sussiste, dunque, per l'amministrazione procedente l'obbligo di applicare la disposizione procedurale vigente al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio; per cui, qualora le nuove regole ridefiniscano le autorità competenti ad applicare le sanzioni, l'ordinanza ingiunzione deve essere adottata dalla pubblica amministrazione competente sulla base delle disposizioni vigenti al tempo della sua emanazione.

Quindi, nel caso di specie, l'illecito della ritardata comunicazione si è consumato sotto la vigenza della pregressa normativa ma è stato accertato successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo di legge, pertanto nel verbale di contestazione avrebbe dovuto essere designata la Camera di Commercio quale autorità competente ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 1/2009.

Invero, il legislatore regionale ha previsto una disciplina transitoria precisando che *"sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'articolo 40. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni"* (articolo 38, comma 3, l.r. 1/2009).

*Nulla quaestio*, allora, per i procedimenti *in itinere* al momento dell'entrata in vigore della l.r. 1/2009, vale a dire avviati prima del 6 febbraio 2009. In base alla disposizione regionale transitoria, infatti, essi continuano ad essere di competenza del Comune presso il quale ha sede l'azienda agricola.

La disposizione transitoria cessa però di avere effetto per quei procedimenti amministrativi iniziati successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, per i quali torna ad applicarsi il principio del tempus regit actum e, dunque, la conseguente competenza della Camera di Commercio.

Si tratta, in altre parole, di accertare il dies a quo del procedimento sanzionatorio in corso, distinguendo a seconda che la fase iniziale, vale a dire l'accertamento, sia antecedente o successiva alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2009.



*Rebus sic stantibus*, nella fattispecie in esame dove appunto la violazione commessa durante la vigenza della vecchia normativa è stata di fatto "constatata" (non contestata) successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si deve concludere per la competenza della Camera di Commercio.

Per consultare i Pareri Interni, anche pregressi, è possibile accedere al *link* <http://intranet.regione.piemonte.it/pare/jsp/pareri.jsp>, sezione "ricerca pareri interni" senza abilitazione e senza dover passare dalla propria Area Personale.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Laura Faina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Faina".

Referente: Gabriella Fusillo

Tel. : 011/4325051

LIZZI



Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura

Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione

**FOGLIO TRASMISSIONE FAX**

Torino, 14/7/10

Mittente: COURA FARA (011/4324046)

Destinatario: RES. SAT. PROMOZIONI & ASSICURAZIONI (24882)  
ALFICARANO

Oggetto: INLCO PARSONS

Numero pagine trasmesse (inclusa la presente):

In caso di trasmissione non completa/chiaro, pregasi telefonare ai numeri: 011/4324682

at